

**CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**I convocazione**

**15a Seduta**

**Estratto dal verbale della seduta pubblica del 27/09/2017**

Presiede il Sindaco della Citta' metropolitana Merola Virginio

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

**MANCA DANIELE**

**SETA ERIKA(\*\*)**

**SANTONI ALESSANDRO**

**ERRANI FRANCESCO**

**GNUDI MASSIMO**

**LEMBI SIMONA**

**PERSIANO RAFFAELE**

**SANTI RAFFAELLA**

**TINTI FAUSTO**

**EVANGELISTI MARTA**

**MENGOLI LORENZO**

**RAINONE PAOLO (\*\*)**

**FERRI MARIARAFFAELLA**

**LELLI LUCA**

**MONESI MARCO**

**RUSCIGNO DANIELE**

**SCALAMBRA ELISABETTA**

**VERONESI GIAMPIERO**

Presenti n. 17

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori: MENGOLI LORENZO, FERRI MARIARAFFAELLA, PERSIANO RAFFAELE

Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI.

omissis

**DELIBERA N.47 - I.P. 2662/2017 - Tit./Fasc./Anno 2.1.6.0.0/4/2017**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA**

**U.O. SOCIETA'**

Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Citta metropolitana di Bologna ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

## DISCUSSIONE

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Consigliere delegato Veronesi. Presentato emendamento da votare.

*CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:*

Grazie, Sindaco. Come ben sapete, l'argomento tra l'altro lo abbiamo sviscerato in Commissione, la Città metropolitana di Bologna ha definito il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana. Il tutto è stato inviato alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione "trasparenza".

Entro il 31 marzo 2016 il Sindaco ha proceduto alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti; detta relazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata anch'essa nel sito istituzionale dell'Amministrazione, sempre alla sezione "trasparenza".

Il 23 settembre 2016, come sappiamo tutti, è entrato poi in vigore il decreto legislativo 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che d'ora innanzi citerò come Testo unico genericamente.

Diciamo che, ed è questo un dato sul quale vi prego di focalizzare l'attenzione, l'obiettivo dichiarato del decreto è la riduzione a breve termine in capo agli Enti pubblici del numero complessivo delle società partecipate, stimolando nel contempo anche l'aggregazione di quelle che sono di minori dimensioni.

Ciascuna Amministrazione pubblica deve poi effettuare entro il 30 settembre 2017, ed è per questo anche che oggi siamo qui, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del Testo unico, e in questi casi le partecipazioni vengono razionalizzate, il che tradotto in termini concreti significa alienate, aggregate o liquidate.

Vi risparmio le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni e vi dico che la Città metropolitana deteneva alla data del 23 settembre 2016 complessivamente partecipazioni in 14 società, in cui era sempre socia di minoranza.

Diamo comunque atto e do comunque atto del fatto che il processo di razionalizzazione delle società è stato avviato dalla Città metropolitana di propria iniziativa precedentemente agli interventi legislativi che ne prevedono l'obbligatorietà. Gli esempi sarebbero tanti, per economia espositiva vi cito la dismissione delle partecipazioni in Banca Popolare Etica e la dismissione delle partecipazioni in Ferrovie Emilia Romagna.

Infine la presente ricognizione si propone l'obiettivo di andare a indicare le partecipazioni societarie da mantenere e quelle da dismettere entro il termine di un anno dall'approvazione della medesima, così come previsto dal TUSP.

Con specifico riferimento alle società partecipate direttamente, rileviamo in particolare la dismissione di CRPA Spa, Finanziaria Bologna metropolitana Spa, mentre per quanto riguarda Interporto Bologna il discorso è più articolato, lo abbiamo già affrontato in Commissione e lo affronterò qui io, dopodiché ci sarà poi la proposta di emendamento, che immagino presenterà il nostro Capogruppo.

Per quanto concerne CRPA Spa, come ho già avuto modo di dire più volte, non esistono motivazioni funzionali o strumentali per il mantenimento della partecipazione largamente minoritaria, che non consente peraltro di giustificare in termini di rilevanza il proseguimento di interessi generali, e quindi si conferma la cessione della partecipazione.

Per quanto riguarda Finanziaria Bologna Metropolitana, qui non ci sono collaborazioni in corso con la società, i servizi tecnici offerti risultano per altro – e questo è un elemento che deve sempre fare un po' da faro – reperibili sul mercato a identiche condizioni, e quindi non ci sono motivi che giustifichino il mantenimento della partecipazione nella società.

Prima di venire a Interporto, che terrei per ultima, vi menziono le altre, per correttezza le devo esporre tutte. Il CUP 2000 Spa, che è una società strumentale in house, il Consiglio metropolitano ha preso atto che non essendosi concretizzata l'ipotesi di collaborazione con la società CUP 2000 Spa non ci sono ragioni per autorizzare il mantenimento della partecipazione.

Diverso è il discorso per il GAL dell'Appennino Bolognese, perché in questo caso il GAL rappresenta oggettivamente l'unico strumento di partenariato pubblico/privato, è previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi cosiddetti Leader. E' uno strumento coerente con le politiche di Area Vasta per la promozione e la crescita economico-sociale dell'area metropolitana, e quindi in questo caso non riteniamo opportuno procedere con azioni di razionalizzazione.

Sull'Aeroporto Marconi di Bologna credo di non dovervi spiegare perché riteniamo di non dover procedere a operazioni di razionalizzazione. Lo stesso dicasi per Area Blu, come modello organizzativo dell'in house providing, e soprattutto anche per Autostazione di Bologna dove ben sapete, per averne parlato più volte e per essere uscito anche sugli organi di stampa, che c'è un importantissimo progetto di rilancio della struttura non solo di carattere urbanistico. Idem per Bologna Fiere Spa, che è oggettivamente un importantissimo strumento di promozione sociale, economica e turistica, fondamentale per l'area metropolitana e per le imprese.

Per quanto invece riguarda il CAAB, trattasi di servizio pubblico che è assicurato con carattere di interesse generale nella gestione delle infrastrutture, e soprattutto voi sapete che da qui dipende ed è collegato tutto il progetto di FICO.

Per quanto riguarda Lepida idem, nel senso che la conosciamo tutti, gestisce e fornisce servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni, con risultati devo dire anche utili ed estremamente importanti.

Per quanto riguarda SRM Srl, ha la proprietà di beni strumentali e l'esercizio del trasporto pubblico di competenza metropolitana e comunale, così come TPER ci gestisce il servizio pubblico di trasporto passeggeri.

Veniamo invece alla parte un po' più delicata per noi, per come si è dipanato il percorso di valutazione fatto in questa direzione, su Interporto Bologna Spa. Voi sapete che per quanto riguarda Interporto Bologna Spa, torno a dire quello che in modo molto chiaro ho detto in Commissione, a seguito di una delibera di Consiglio provinciale si era approvata già nel 2013 la dismissione della società, quindi l'orientamento della Città metropolitana è risalente. In ordine di tempo sono stati fatti anche due tentativi di alienazione delle quote, che in realtà però le vendite sono andate deserte, quindi la quota non è stata alienata. Successivamente il Consiglio metropolitano con una delibera, la 26 del 10 giugno 2015, ha confermato la decisione di procedere alla dismissione, in quel caso però prevedendo che la cessione venisse posticipata in ragione del consolidamento della società in attuazione di quello che è il piano industriale che va dal 2014 al 2020, e questo è già un primo elemento sul quale poi mi dovrò soffermare, e anche la definizione di un chiaro posizionamento strategico che consentisse di acquisire l'interesse del mercato, che non si è poi invece verificato nelle due procedure di vendita.

Ciò non di meno, dobbiamo analizzare alcuni elementi che sono ormai noti. Intanto a maggio risulta essersi costituito un tavolo di confronto tra organi politici, Amministratori, quindi i Sindaci locali e i funzionari di Interporto, nel quale si è cercato di concertare anche contenuti e valutazioni che riguardano il merito appunto della società Interporto, e non fosse altro che per un motivo di primaria correttezza politica riteniamo opportuno, prima di assumere qualsivoglia decisione, lasciare che il percorso che è stato iniziato a maggio da questo tavolo possa concludersi.

E' anche vero, e di questo se ne deve dare atto, che quantomeno da due anni a questa parte la società Interporto ha avuto considerevoli trend positivi; si potrebbero fare diversi esempi, credo che quelli più evidenti possano essere individuati negli insediamenti/ampliamenti di una società che credo non abbia bisogno di presentazioni, come è la YOOX, e l'insediamento con superfici davvero estremamente importanti da parte di NaturaSi.

Io qui mi fermo, nel senso che poi l'emendamento verrà esposto puntualmente dal nostro Capogruppo, però volevo enuclearvi le ragioni per cui sostanzialmente si è deciso di assumere questo intendimento in modo direi molto chiaro e trasparente.

Stavo guardando se ho da dirvi qualcos'altro, ma direi di no. Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

E' aperta la discussione. Prego.

*CONSIGLIERE PERSIANO:*

Ripresento l'emendamento di cui abbiamo già parlato in Commissione. Un po' di nozioni le ha già date il collega Veronesi e non sto a ripeterle, sulle motivazioni che hanno portato a questo emendamento, una discussione che è in corso, un tavolo interistituzionale che si è istituito il 31 maggio, a cui crediamo che debba seguire una discussione sugli esiti. Quindi nell'attesa che questo tavolo produca un documento finale, un orientamento finale, una valutazione finale, crediamo sia giusto sospendere in questo momento la dismissione della partecipata Interporto, come dicevamo in Commissione, e aspettare l'esito di questi lavori.

Chiaro è, e lo ribadisco, che all'esito di quei lavori il risultato lo discuteremo insieme immagino in una Commissione, anzi preannuncio già la richiesta di un'udienza conoscitiva in modo che possiamo invitare anche chi a quel tavolo ha partecipato per illustrarci le risultanze e insieme decidere come agire in futuro. Penso che sia doveroso da parte nostra dare ascolto ai territori che pongono degli interrogativi, con loro discutere e insieme trovare una soluzione condivisa, perché noi ci dovremmo spogliare delle giacchette dei territori da cui proveniamo per cercare di rappresentarli tutti.

Vi presento l'emendamento. In delibera, nell'ultimo pezzo del punto 2, quindi dove c'è "decisione", emendamento soppressivo dove c'è "Interporto Bologna Spa", a pagina 1.

A pagina 7, nel secondo capoverso, che inizia con "si ritiene", nell'elenco delle partecipate che dismettiamo, emendamento soppressivo "e Interporto Bologna Spa".

Questo è l'emendamento che metteremo al voto come emendamento soppressivo, che si porta dietro tutte le revisioni agli allegati che vi sono stati sottoposti, quindi nell'allegato B dove si esplicita quello che ho detto dell'orientamento e di come procedere sull'Interporto, e tutti gli allegati che ne conseguono che erano stati predisposti per andare in una direzione e che vengono invece riscritti per mantenere l'Interporto fra le partecipate della Città metropolitana, quindi evitando in questo momento la vendita delle quote di partecipazione.

Quindi alla fine avete tutti gli allegati, spero che non ci siano dubbi, se ce ne sono cerchiamo di scioglierli, ma il voto vi chiedo che sia unico dell'emendamento soppressivo, collegato alla sostituzione degli allegati che avete con gli allegati che erano presenti nel momento della convocazione del Consiglio.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Grazie, Capogruppo Persiano. E' aperta la discussione, prima sull'emendamento...

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

La facciamo unica. E' aperta la discussione unica. Prego.

*CONSIGLIERA EVANGELISTI:*

Sempre tanta confusione, per poi chiedere celerità e chiarezza, ma va bene. In effetti devo dare atto al Capogruppo che questa volta si era applicato molto in Commissione, quindi avevamo già visto in parte l'emendamento.

Mi sembra un atto dovuto, quello della revisione delle partecipate, è materia con scadenze precise ma sempre in divenire. E' di oggi appunto la notizia, lo saprete, che sono stati prorogati i termini al 30 novembre per la ricognizione sugli esuberanti delle partecipate per gli Enti, quindi andiamo sempre di fretta per poi...

Sul provvedimento e sull'emendamento il nostro voto sarà quello di astensione. In Commissione avrei voluto porre la domanda del perché di questa inversione di rotta, quindi dal 2013 al 2015 e ad oggi, e quindi prima voler dismettere e poi così una sorta di ripensamento. Ne prendiamo atto, mi sembra che la spiegazione sia data nel corpo dell'emendamento stesso e credo di aver capito nella volontà di recepire quelle che sono le istanze territoriali, per cui una scelta che personalmente approvo.

Ripeto, il nostro voto sarà quello di astensione per entrambe le votazioni.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Grazie. C'è già stata la dichiarazione di voto. Ci sono altri?

Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Persiano, assumendolo come unico, due soppressioni.

Voti totali 17, favorevoli 14, astenuti 3.

L'emendamento è approvato.

Mettiamo adesso in votazione la delibera nel suo insieme, così come modificata dall'emendamento.

Voti totali 17, favorevoli 14, astenuti 3.

E' approvata.

Ne votiamo adesso l'immediata eseguibilità.

Voti totali 17, favorevoli 15, astenuti 2.

E' approvata. Grazie.

**Oggetto:** Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Città metropolitana di Bologna ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenuta nelle relazioni allegate A) e B) quali parti integranti e sostanziali al presente atto.
2. Procede conseguentemente ad assumere i necessari provvedimenti volti alla dismissione delle seguenti partecipazioni, anche in accordo con i soci eventualmente interessati, da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del Testo Unico ed entro i termini ivi stabiliti, in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna:
  - C.R.P.A - Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;
  - Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A..
3. Mantiene, per le motivazioni indicate nelle relazioni allegate A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la proprietà delle restanti partecipazioni societarie della Città metropolitana di Bologna.
4. Incarica i competenti uffici a predisporre e curare le relative procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
5. Comunica l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i..
6. Invia copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del Testo Unico, che viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.
7. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

### Motivazione

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” in attuazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, che successivamente è stato modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. “decreto correttivo”.

Si richiama in particolare l'art. 24, comma 1, del predetto decreto, che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni

societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Testo Unico, entro il termine fissato del 30 settembre 2017.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto in questione, si precisa che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:

- (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- (iii) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
- (iv) nonché ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2;

Più precisamente, le disposizioni sopra richiamate prevedono quanto segue:

- ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, è consentito alle Pubbliche Amministrazioni di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) anche di minoranza in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2,;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - f) altre attività espressamente consentite, in deroga, dai commi 3, 6, 7, 8 e 9 bis dell'art. 4.

Si evidenzia inoltre che, a norma dell'art. 20, commi 1 e 2 del Testo Unico, la Città metropolitana deve adottare, sempre entro il termine del 30 settembre 2017, misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi partecipazioni societarie:

1. che non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art 4, comma 1, del Testo Unico, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e con la disciplina europea in materia di aiuti di stato, come stabilito dall'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo Testo Unico;
2. che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere da a) ad e), sopra riportate, né nelle fattispecie in deroga di cui al comma 3 ed ai commi successivi da 6 a 9 bis del medesimo articolo;
3. che si trovino nelle condizioni previste all'art. 20 comma 2, sotto elencate:
  - società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 Euro;
  - società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenendo conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del Testo Unico, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto in questione;
  - società con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - società con necessità di aggregazione verso altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Inoltre occorre tenere conto che:

- le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, del Testo Unico, il provvedimento adottato a norma del comma 1, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 è esteso alle partecipazioni “detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche”, ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per “partecipazione” la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per “partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della

medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g). In base alle definizioni sopra richiamate, il Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico, ha ad oggetto solamente le partecipazioni dirette e non le indirette in quanto la Città metropolitana di Bologna non ha il controllo in nessuna società o altro organismo partecipato ed è pertanto sempre socio di minoranza.

Si richiama il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Città metropolitana, definito, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della citata legge del 23 dicembre 2014 n. 190 dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, che è stato inviato, unitamente alla Relazione tecnica, alla sezione competente della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente".

Si dà atto che successivamente all'approvazione di tale Piano è stata emanata la legge regionale n. 13/2015 sul riordino istituzionale e l'Intesa Generale Quadro Regione - Città metropolitana sottoscritta in data 13 gennaio 2016, appositamente prevista per il governo e la valorizzazione delle peculiarità del territorio metropolitano. Si dà atto che l'impianto della legge regionale è coerente con l'impianto della legge 56/2014 che attribuisce alla Città metropolitana finalità istituzionali generali e in particolare:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- b) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana;
- c) cura delle relazioni istituzionali attenenti al proprio livello, ivi comprese quelle con altre città e le aree metropolitane europee.

La legge regionale è altresì coerente con le previsioni della legge 56 che riconoscono alle Città metropolitane un ruolo istituzionale differenziato e in particolare con il comma 44, dell'art. 1, che attribuisce alle Città metropolitane funzioni fondamentali "proprie", ulteriori rispetto a quelle attribuite alle Province, dall'art. 1, comma 85, della legge 56 e precisamente:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- b) pianificazione territoriale generale;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici, organizzazioni di servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d) mobilità e viabilità;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, in coerenza con la vocazione della Città metropolitana;
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Inoltre Regione e Città metropolitana si impegnano a sottoscrivere successivi Accordi attuativi dell'Intesa

Generale Quadro, al fine di definire, nel quadro delle funzioni strategiche di competenza della Città metropolitana, le ulteriori funzioni, coerenti con il suo ruolo istituzionale e differenziato di porta di accesso al sistema regionale e con particolare riferimento ai contenuti del Piano strategico metropolitano.

Si dà atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Città metropolitana in società alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e tenuto conto delle legge regionale emanata successivamente al Piano Operativo di razionalizzazione definito in attuazione della legge di stabilità 2015.

Si evidenzia che gli esiti della ricognizione sono descritti nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui la Città metropolitana detiene partecipazioni, precisando che l'allegato A) è stato redatto in conformità al modello contenuto nelle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla Deliberazione n. 19 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

Si dà atto che si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei dati contenuti nell'allegato A), alla data di redazione del presente provvedimento, al fine di fornire un'informazione più completa e con un'illustrazione di maggiore dettaglio sulle azioni intraprese e da avviare, e a tal fine è stato predisposto un allegato B) anch'esso allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sotto forma di una relazione che, oltre a una premessa di carattere generale, contiene singole schede per ciascuna società partecipata nonché indicazioni circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare il portafoglio delle partecipazioni detenute dalla Città metropolitana nonché le azioni già intraprese, sia in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612, della più volte citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia nell'ottica delle generali finalità di efficienza, razionalità e riduzione della spesa pubblica, esplicitate dal Testo Unico.

Si dà altresì atto che sulla corretta applicazione delle disposizioni del Testo Unico è stato fornito un chiarimento da parte della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna - con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art. 20, comma 2 lett. d) con riferimento al parametro del “ fatturato medio triennale” ai fini dell'attivazione delle misure di razionalizzazione. Tale indicazione è stata infatti seguita per procedere alla verifica di tale parametro.

Inoltre si rileva che la società Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. si trova nelle seguenti condizioni previste dell'art. 20, comma 2, lett. b) e lett. d) e art. 26, comma 12 quinquies. Rispetto alla lett. b) si evidenzia che il Gal ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (7 contro 3), anche se nel corso del 2015 tale numero è stato ridotto da 15 a 7 ma i medesimi non percepiscono compenso. Sotto questo

profilo la competente Corte dell'Emilia Romagna con deliberazione n.31 /2017 ha preso atto che questo non comporta maggiori oneri a carico della partecipata in quanto l'Assemblea del 9 aprile 2015 aveva già disposto l'azzeramento dei compensi dei Consiglieri. Con riferimento invece alla lett. d) e art. 26, comma 12 quinquies, ovvero al requisito del fatturato medio conseguito della società nel triennio precedente, che risulta essere inferiore, anche se di poco, a quello consentito, pari a Euro 500.000,00, si rileva che ciò è dovuto alla tipologia di attività della società che opera per contribuzione e non per fatturazione e i contributi non hanno una controprestazione, trattandosi di mera attività distributiva di somme ricevute e destinate a fondo perduto, anche se sono assimilabili al valore della produzione. Pertanto ciò non significa che vi sia un impiego di risorse pubbliche inutili in quanto il Gal gestisce un Piano di Azione LEADER che consente di attivare investimenti sul territorio dell'Appennino bolognese per circa 15 milioni e qualsiasi piano di riassetto può comportare la perdita di assegnazione delle risorse pubbliche, ottenuta a seguito dell'accreditamento del Gal stesso, da parte della Regione Emilia Romagna, con un'articolata procedura anche dal punto di vista strutturale e finanziario, con un conseguente rilevante danno per il territorio. Per tali ragioni non si procederà, nei confronti della società Gal ad effettuare azioni di razionalizzazione, come altresì esplicitato negli allegati A) e B) al presente provvedimento.

Si ritiene pertanto di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato e descritto nell'Allegato A e nell'Allegato B, quali parti integranti e sostanziali al presente atto e di procedere conseguentemente ad assumere i necessari provvedimenti volti alla dismissione delle partecipazioni nelle società: C.R.P.A - Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna (in linea con il precedente Piano Operativo di razionalizzazione), da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del Testo Unico ed entro i termini ivi stabiliti, anche in accordo con i soci eventualmente interessati. Si ritiene pertanto di autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure indicate per le motivazioni contenute nelle citate relazioni.

Occorre tenere conto che la scelta delle modalità operative di dismissione rientra nell'ambito delle facoltà riservate all'Amministrazione, e che in particolare le procedure relative all'alienazione devono essere effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come previsto nel Testo Unico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27<sup>1</sup>, comma 2, lett. a), le attribuzioni del

---

<sup>1</sup> Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere nei termini di legge agli adempimenti sopra elencati.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste che saranno oggetto comunque di successivi provvedimenti.

Infine la presente deliberazione è stata inviata al Collegio dei Revisori dell'Ente per opportuna informazione.

### **Pareri**

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, la Responsabile dell'U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 27 Settembre 2017.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

- A): Linee di indirizzo per le ricognizioni e i Piani di razionalizzazione degli organismi partecipati (art 24 D.Lgs. n. 175/2016);
- B): Relazione.

---

*a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*

*omissis*

Messo ai voti dal Sindaco metropolitana, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.14 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 (), e astenuti n. 3 (EVANGELISTI MARTA, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.15 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO, EVANGELISTI MARTA), contrari n.0 (), e astenuti n. 2 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano Merola Virginio - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI  
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 29/09/2017 al 13/10/2017.

Bologna, 29/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

"Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)."